Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DEL 5 APRILE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento dei premi n. 21: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 10 marzo 1982 per il rimborso di speciali certificati di credito 10% 1977-1988 e 1978-1988 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 (Contributo speciale EGAM); 2) Speciali certificati di credito 10% - 1977-1988 (Soppressione dell'EGAM); 3) Speciali certificati di credito 10 % - 1978-1988 (Rilancio dell'economia); 4) Speciali certificati di credito 10 - 1978-1988 (Interventi straordinari nel Mezzogiorno); 5) Speciali certificati di credito 10% - 1978-1988 (Interventi urgenti negli aeroporti); 6) Speciali certificati di credito 10% - 1978-1988 (Soppressione dell'EGAM); 7) Speciali certificati di credito 10% - 1978-1988 (Rilancio dell'economia); 8) Speciali certificati di credito 10% - 1978-1988 (Fondo dotazione della EAGAT); 9) Speciali certificati di credito 10% - 1978-1988 (Ricostruzione zone terremotate nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto); 10) Speciali certificati di credito 10% - 1978-1988 (Apporto dello Stato al Fondo Sociale). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(957)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1124.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 196, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserita la seguente nuova scuola:

Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Art. 197. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università.

Art. 198. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo allievi sui problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di rifrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.

Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini dell'iscrizione all'Università ai sensi dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 199. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera.

E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 200. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di dodici (quattro per anno di corso). Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto ai posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo e terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

Art. 201. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.

Art. 202. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 203. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le materie dell'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;

2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;

3) ottica fisica e fisiopatologica;

4) ortottica I;

5) psicologia infantile.

2° *Anno*:

1) elementi di patologia oculare;

2) elementi di farmacologia oculare;

3) elementi di neuro-oftalmologia;

4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;

5) ortottica II.

3° *Anno*:

1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (esame della rifrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);

2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; ERG, EOG, EMG; ecografia, retinografia, e fluoroangiografia);

3) ortottica III;

4) nozioni di riabilitazione senso motoria infantile;

5) legislazione sanitaria.

Art. 204. — L'intero corso di studio è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi della frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento. La frequenza viene comprovata dalla attestazione sul libretto dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola.

L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 205. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di ripetenti.

Art. 206. — Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.

Art. 207. — Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 208. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 209. Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica.

Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro membri scelti tra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.

Art. 210. — Le tasse e sopratasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

	Per 4 rate Lire	Lire
tassa annuale di iscrizione	4.500	18.000
soprattassa annuale di esame	1.750	7.000
stampati, diritti di iscrizione ed ammissione esami . .	1.750	7.000
contributi per riscaldamento	7.000	28.000
contributi generali per biblioteca e laboratorio . .	8.000	32.000
contributo clinica	40.000	160.000
Totale . . .		252.000

Art. 211. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, sopratasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici e privati.

REGOLAMENTO SCUOLE A FINI SPECIALI

Scuola di ortottisti assistenti di oftalmologia

Sono ammessi al terzo anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purchè abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1981, n. 1125.

Prelevamento di L. 4.460.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei monopoli per l'esercizio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1981, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dei monopoli di Stato di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 4.460.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei monopoli.

Detto importo dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511 « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1981 ed iscriversi, per la corrispondente somma, sia nella competenza che nella cassa, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 104. — Compensi per lavoro straordinario al personale . . . . L. 1.700.000.000

Cap. 110. — Premi al personale per l'incremento del rendimento industriale . . . . » 120.000.000

Cap. 132. — Spese di ufficio ecc. » 350.000.000

Cap. 150. — Provvidenze a favore del personale ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. 193. — Spese per acquisto di materiali e serv. ecc. . . . . » 2.260.000.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1981

PERTINI

FORMICA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1982
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1981, n. 1126.

Approvazione del regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali della Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), vistato dal Ministro proponente.

Sono abrogate le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 866, nonché le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui all'annesso regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1982
Registro n. 5 A.N.A.S., foglio n. 355

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE ED AUTOSTRADE STATALI E DEL PERSONALE ADDETTO.

Titolo primo

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Art. 1.

Il servizio di manutenzione

Il servizio di manutenzione lungo la rete delle strade e delle autostrade statali viene espletato a cura degli organi periferici dell'A.N.A.S. con l'ausilio di mezzi meccanici, in base alle norme del presente regolamento.

A tal fine in ogni compartimento della viabilità ed ufficio speciale dell'A.N.A.S. avente gestione di strade o di autostrade vengono organizzate « squadre », « nuclei », « centri » di manutenzione che nel seguito possono essere indicati anche senza la specificazione « di manutenzione ».

Art. 2.

Squadra di manutenzione

La squadra di manutenzione è normalmente composta da un capo cantoniere con la funzione di capo squadra, da cinque componenti (cantonieri od operai) dei quali almeno due debbono essere abilitati alla guida degli automezzi.

La squadra dispone, oltre che delle attrezzature e degli strumenti di lavoro, di un idoneo automezzo per gli spostamenti del personale.

L'effettiva consistenza della squadra può essere adattata, a cura del compartimento, a particolari contingenze locali, mediante l'aggiunta di altri lavoratori « aggregati », senza alcuna deroga alle norme legislative sull'assunzione del personale.

I conducenti ed il personale adibito alla condotta ed al funzionameno dei mezzi meccanici, per il tempo durante il quale operano insieme alla « squadra », dipendono a tutti gli effetti dal capo squadra.

La squadra di manutenzione opera lungo una estesa stradale variabile dai 40 ai 60 km in esecuzione delle direttive degli organi compartimentali e nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dalla normativa vigente, avendo un prestabilito luogo di riferimento per il convegno del personale che viene trasportato con apposito automezzo nelle zone di lavoro e da queste ricondotto, al termine del servizio, nel luogo di partenza.

La composizione organica della squadra, il luogo di convegno dei suoi componenti, l'estesa stradale affidata a ciascuna squadra, la variazione di tale estesa, in rapporto a particolari condizioni delle strade, ai sistemi di manutenzione, ai mezzi a disposizione, a particolari carenze del personale, saranno stabiliti nell'ambito degli uffici periferici, dal relativo dirigente o da funzionario appositamente delegato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3.

Nuclei di manutenzione

Il nucleo di manutenzione è costituito dall'insieme di due o tre squadre di manutenzione, dei mezzi operativi in dotazione alle squadre ed al nucleo stesso nonché dagli operai addetti alla loro condotta e funzionamento.

Al nucleo è affidata un'estesa stradale che può variare dagli 80 ai 120 km in relazione a particolari condizioni orografiche, climatiche e geologiche della zona in cui scorre la strada.

Al nucleo è preposto un funzionario della carriera di concetto tecnica (geometra) i cui compiti sono indicati nel successivo art. 10.

Il nucleo può avere sede propria ovvero presso una delle sedi di riferimento delle squadre.

Alle dipendenze di ogni nucleo operano, altresì, due capi cantonieri addetti alla sorveglianza con i compiti di cui al successivo art. 8. L'addetto alla sorveglianza può essere coadiuvato nell'espletamento dei propri compiti, all'occorrenza e solo temporaneamente, da un componente della squadra di manutenzione designato dal capo nucleo.

Le due funzioni del capo cantoniere addetto alla sorveglianza e del capo cantoniere capo squadra sono tra loro indipendenti. Possono peraltro essere avvicendati i capi cantonieri addetti alle suddette funzioni.

Art. 4.

Centro di manutenzione

Il centro di manutenzione è costituito dai nuclei e dalle squadre di manutenzione, operanti lungo un'estesa stradale variabile dai 320 ai 480 km, nonché dalle due squadre di emergenza di cui al successivo art. 13.

L'estesa stradale affidata al centro può variare in rapporto a particolari condizioni climatiche, orografiche, geologiche della zona in cui ricadono le strade.

Al centro è preposto un funzionario della carriera direttiva tecnica (ingegnere) i cui compiti sono indicati nel successivo art. 12.

Alle dirette dipendenze del direttore del centro è posto un assistente che lo coadiuva nella gestione interna ed ha l'obbligo della residenza nella sede del centro.

Il centro ha una sede propria, convenientemente ubicata ai fini della sua funzionalità, scelta dal dirigente l'ufficio periferico, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In aggiunta ai mezzi in dotazione alle squadre ed ai nuclei, i centri dispongono di idoneo personale e di adeguate attrezzature e macchinari impiegabili in qualsiasi tratto stradale ricadente nella giurisdizione del centro stesso.

Titolo secondo

COMPITI DEGLI ORGANI OPERATIVI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DEL PERSONALE

Art. 5.

Personale addetto alla manutenzione

Sono addetti alla manutenzione delle strade ed autostrade statali i direttori di centro, i capi nucleo, i capi cantonieri con funzione di sorvegliante di tronco o di capo squadra, i cantonieri e gli operai assegnati alle squadre ed alle altre mansioni.

Tale personale potrà anche essere addetto ad altri compiti di istituto.

Il suddetto personale, eccettuati i cantonieri e gli operai, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, è sostituito da personale di pari qualifica ed in caso di impossibilità da personale di qualifica immediatamente inferiore con maggiore anzianità di servizio.

Art. 6.

Compiti della squadra

Durante l'orario di lavoro, la squadra, con i mezzi ed i materiali messi a sua disposizione dall'amministrazione e nel rispetto di ogni opportuna norma di sicurezza, ha il compito di eseguire gli interventi ed i lavori necessari per mantenere in buono stato la strada e le sue pertinenze e di osservare con scrupolosa esattezza gli ordini e le istruzioni di indole generale e particolare che, secondo i casi e le circostanze, vengono impartiti dal capo squadra e dagli altri superiori.

A tali ordini ed istruzioni dovranno scrupolosamente attenersi anche i conducenti ed i meccanici, normalmente dipendenti dal nucleo o dal centro, quando operano nell'ambito della squadra.

A tal fine la squadra provvede:

a) ad installare sollecitamente i prescritti segnali di pericolo e di obbligo sia per le limitazioni di transito che per le interruzioni della strada in relazione a situazioni di pericolo direttamente riscontrate dal capo squadra o comunicate dal capo cantoniere addetto alla sorveglianza, od in relazione a disposizioni impartite dai superiori;

b) a rimuovere gli ingombri della sede stradale determinati da neve, frane e da altre cause;

c) ad eseguire i lavori necessari per la manutenzione ordinaria dei manufatti e del corpo stradale, delle pavimentazioni, delle vie d'acqua, delle opere in verde e degli impianti di segnaletica;

d) ad eseguire tutti gli altri lavori disposti nell'ambito del nucleo di cui la squadra fa parte.

Art. 7.

Compiti del capo cantoniere con mansioni di capo squadra

Il capo cantoniere con mansioni di capo squadra ha i seguenti compiti:

a) guida e sorveglia i componenti della squadra, gli operai addetti alla condotta ed al funzionamento dei mezzi meccanici e dei macchinari messi a disposizione dal nucleo o dal centro per la esecuzione dei lavori in conformità delle disposizioni impartite dai superiori; stabilisce di volta in volta le mansioni dei singoli componenti; vigila sulla loro disciplina e sul loro rendimento; presenzia a tutte le fasi del lavoro impartendo ogni utile disposizione ai fini della sua buona riuscita;

b) promuove la tempestiva provvista dei materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori;

c) assiste o, se delegato, provvede alla misurazione del materiale di rifornimento, firma il verbale di accertamento, riceve in consegna il materiale approvvigionato sul tronco e rende conto, al proprio capo nucleo, dei materiali già impiegati sulla strada;

d) invia al capo nucleo, ai fini del controllo della produttività della squadra, un rapporto settimanale dei lavori eseguiti con le opportune indicazioni circa le zone di intervento, i materiali impiegati, con le eventuali osservazioni e proposte del caso;

e) tiene aggiornato un giornale dal quale risultino, in breve, gli interventi eseguiti dalla squadra cui è preposto, nonché i rapporti fatti ai superiori;

f) vigila che i componenti la squadra abbiano diligente cura dei materiali e degli attrezzi loro affidati ed indossino, nelle ore di servizio, gli indumenti avuti in dotazione e ne abbiano la massima cura.

Art. 8.

Compiti del capo cantoniere addetto alla sorveglianza

Il capo cantoniere addetto alla sorveglianza di tronco, nei giorni lavorativi e nelle ore di servizio, svolge i seguenti compiti:

a) percorre il tronco di sua competenza non meno di una volta al giorno, con l'automezzo dell'amministrazione posto a sua disposizione, per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze;

b) rilevando condizioni anomale tali che possano essere causa di pericolosità per la circolazione stradale, egli deve eliminarle nei limiti della sua possibilità ovvero provvedere alla posa in opera, subito, dei cartelli di pericolo e di obbligo facenti parte della sua normale dotazione e, con ogni sollecitudine, deve adottare ogni iniziativa per la istallazione dei segnali integrativi e definitivi, per richiamare l'attenzione degli utenti della strada su eventuali limitazioni, deviazioni od interruzioni di transito.

A tal fine egli si avvarrà dell'opera delle squadre richiedendone al capo nucleo l'intervento col mezzo più rapido.

Segnalerà oltre che ai superiori, se del caso, anche agli organi di polizia stradale, ai vigili del fuoco ed agli altri enti che gli saranno indicati la situazione riscontrata ed i provvedimenti adottati;

c) esegue, con ogni possibile diligenza, ricognizioni e tiene sotto osservazione, secondo le disposizioni dei superiori, i ponti, i tombini, i muri di sostegno e gli altri manufatti stradali, denunciando subito le anomalie esterne riscontrate nelle varie strutture, specie a seguito di piene, valanghe, frane ed altri eventi, riferendone sollecitamente al capo nucleo;

d) vigila sullo stato della segnaletica stradale esistente e sulla pubblicità stradale, riferendo sollecitamente per iscritto ai superiori su ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza della circolazione;

e) segnala ai superiori tutte le situazioni che possono comportare direttamente o indirettamente danno o pregiudizio al patrimonio stradale, per effetto di alterazione dello stato dei terreni e dei corsi d'acqua in prossimità della strada;

f) segnala ai superiori le opere eseguite da terzi nelle zone vincolate adiacenti alle strade, senza le prescritte autorizzazioni od in possibile difformità da vincoli esistenti, richiedendo a chi esegue l'opera l'esibizione degli atti relativi;

g) svolge i compiti tecnici ed amministrativi riguardanti concessioni e licenze affidatigli dagli uffici compartimentali;

h) vigila per la conservazione dei materiali depositati lungo la strada, consegnati od accettati dall'amministrazione, curando acchè siano separati da quelli non accettati ed evitando, per quanto possibile, furti o danneggiamenti;

i) denuncia gli eventuali furti o danneggiamenti al patrimonio stradale agli organi di polizia, contesta eventuali contravvenzioni alle vigenti norme in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche dandone comunicazione ai superiori;

l) tiene aggiornato un «giornale» nel quale riportare brevemente e chiaramente l'esito delle visite quotidiane compiute lungo il tronco e le principali circostanze riscontrate.

Art. 9.

Compiti del nucleo

Il nucleo coordina l'attività congiunta e separata delle dipendenti squadre di manutenzione, dei capi cantonieri sorveglianti del tronco, dei conducenti dei mezzi operativi in dotazione al nucleo stesso e ne dispone l'impiego.

Gli operai addetti ai mezzi meccanici in dotazione al nucleo, qualora non siano stati destinati a prestare la loro opera assieme alla squadra, dipenderanno direttamente dal capo nucleo o dal suo sostituto, e cureranno, oltre la manutenzione corrente dei mezzi e delle attrezzature, anche la conservazione dei materiali e il buon ordine delle sedi di nucleo, o comunque di ricovero dei mezzi e dei materiali.

I conducenti dei mezzi di nucleo hanno l'obbligo di risiedere, qualora esistano, nelle sedi di nucleo ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di indole generale e particolare che saranno impartite dal capo nucleo e dagli altri superiori.

Art. 10.

Compiti del capo nucleo

Il capo nucleo, in attuazione delle disposizioni ricevute dal direttore di centro, limitatamente alla gestione manutentoria dei tronchi stradali affidatigli, ha le seguenti attribuzioni:

a) vigilare e coordinare l'attività del personale addetto al nucleo;

b) impartire istruzioni al personale del nucleo e riferire al superiore circa le disposizioni date, i provvedimenti adottati nell'ambito delle proprie competenze e in merito ad ogni altra circostanza di rilievo, proponendo provvedimenti ed iniziative intesi a garantire la regolarità del servizio di manutenzione e della circolazione e la tutela del patrimonio stradale;

c) visitare con la frequenza ritenuta necessaria, in relazione alle esigenze del servizio, i tronchi stradali facenti parte del nucleo, eseguendo ispezioni ai manufatti stradali, agli edifici, ai depositi rientranti nell'ambito del nucleo, adottando i necessari provvedimenti dei quali informerà tempestivamente il direttore del centro;

d) eseguire i rilievi di carattere generale tecnico ed il lavoro di ufficio per la compilazione di progetti, perizie ed atti relativi ai tronchi stradali in gestione;

e) effettuare i controlli e le misurazioni relativi ai lavori, ai materiali impiegati ed ai mezzi utilizzati, redigendo i documenti contabili di sua competenza prescritti dalle vigenti norme per la direzione, contabilità e collaudo delle opere dello Stato e nel rispetto delle leggi e regolamenti sulla contabilità di Stato;

f) coadiuvare il direttore del centro nella redazione di progetti e di perizie afferenti le strade affidate al nucleo;

g) contestare le contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti, in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche, redigendo i relativi verbali e trasmettendoli per via gerarchica per il loro ulteriore corso;

h) raccogliere e verificare i dati trasmessigli dai capi cantonieri sorveglianti e capi delle squadre per le conseguenti iniziative ed interventi da proporre ai superiori;

i) attendere agli altri compiti di istituto affidatigli dai superiori.

Art. 11.

Compiti del centro

Il centro di manutenzione ha i seguenti compiti:

a) coordina l'attività delle dipendenti squadre di manutenzione e di emergenza, dei nuclei, degli operai addetti alla condotta ed al funzionamento dei mezzi, macchinari ed apparecchiature in dotazione ai nuclei, ne dispone l'impiego secondo le esigenze lungo le varie strade, ai fini della loro normale transitabilità;

b) provvede alla manutenzione ed alle normali riparazioni dei mezzi ed attrezzature in dotazione alle squadre ed ai nuclei ed al loro rifornimento, assicurandone il normale funzionamento;

c) dispone l'impiego delle apparecchiature di indagine, di prova e di controllo inerenti alle attività tecniche ed amministrative svolte dal centro;

d) provvede agli interventi straordinari disponendo l'impiego delle squadre di emergenza, di cui al successivo art. 13.

I conducenti ed i meccanici del centro dipenderanno da un capo operaio che dovrà coordinare, sul piano tecnico, i servizi e le operazioni di manutenzione e riparazione dei mezzi e delle attrezzature su disposizione del direttore di centro.

I conducenti ed i meccanici dovranno osservare gli ordini di indole generale e particolare che saranno loro impartiti dal capo operaio o dagli altri superiori, curando la buona tenuta dei mezzi e delle attrezzature nonchè il buon ordine della sede.

Art. 12.

Compiti del direttore del centro

Il direttore del centro, ai fini della gestione manutentoria delle strade ed autostrade statali di competenza, disimpegna i seguenti compiti:

a) dirige i lavori eseguiti in amministrazione diretta, a mezzo di cottimo o di contratto di appalto, controllandone la regolare esecuzione, in base alle norme del regolamento sui lavori pubblici 25 giugno 1895, n. 350;

b) attende agli studi, alle ricerche, alla progettazione di opere e lavori attinenti alle strade ricadenti nella giurisdizione del centro;

c) impartisce al dipendente personale le opportune disposizioni in merito alla gestione e manutenzione dei macchinari, degli impianti e degli immobili affidati al centro;

d) provvede alla impostazione dei programmi di intervento sulla base delle direttive generali ricevute e delle proposte dei capi nucleo, dando attuazione ai programmi anzidetti dopo l'approvazione del dirigente l'ufficio periferico;

e) impartisce le istruzioni affinché i servizi affidati al centro siano compiuti con tempestività, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle superiori direttive e nei limiti di personale e mezzi in dotazione;

f) predispone tempestivamente gli atti e gli adempimenti necessari per la più sollecita esecuzione dei lavori disposti;

g) contesta le contravvenzioni alle leggi e regolamenti vigenti in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche, redigendo i relativi verbali e curandone il successivo inoltro agli uffici competenti, del pari di quelli redatti dai dipendenti capi nucleo e capi cantonieri sorveglianti dopo averli controllati;

h) cura la consulenza tecnica in materia di contenzioso riguardante il centro;

i) verifica i rapporti dei capi nucleo in ordine alle condizioni di stabilità dei manufatti stradali, effettua gli accertamenti e dispone gli interventi ritenuti necessari e propone agli organi superiori i provvedimenti necessari per il riassetto definitivo dei manufatti stessi;

l) disimpegna tutti gli altri compiti di istituto affidatigli dai superiori.

Art. 13.

Squadre di emergenza

Le due « squadre di emergenza », di cui ogni centro di manutenzione dispone, sono costituite ciascuna da un capo squadra e da quattro componenti (cantonieri ed operai).

Tali squadre operano su chiamata dei superiori gerarchici, o delle competenti autorità di polizia, limitando il proprio intervento al ripristino della transitabilità ed al mantenimento dell'efficienza del patrimonio stradale.

Esse prestano la propria opera durante il normale orario di lavoro presso la sede del centro, attendendo alla manutenzione ordinaria degli edifici, ricoveri ed altri stabili facenti parte del centro stesso, alla normale manutenzione e riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione: alla manutenzione dei cartelli segnaletici e dei relativi annessi; alla ordinata tenuta dei materiali di scorta ed a qualsiasi altro lavoro richiesto per l'efficienza del centro.

Al di fuori del normale orario di lavoro i componenti le due squadre hanno, alternativamente, l'obbligo della reperibilità in turni successivi ricoprenti l'intervallo di tempo che intercorre fra la cessazione e la ripresa del normale lavoro.

Nel caso di utilizzazione fuori del normale orario di lavoro i componenti la squadra usufruiranno di un successivo adeguato periodo di riposo.

Il personale delle squadre di emergenza deve inoltre alternarsi a quello delle squadre manutentorie secondo i turni all'uopo predisposti anche per colmare eventuali vacanze per ferie o malattia.

Titolo terzo

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 14.

Oggetti ed attrezzi in dotazione della squadra

La squadra è provvista, a cura e spese dell'amministrazione, di arnesi, attrezzi e mezzi d'opera necessari al servizio di manutenzione del tratto avuto in affidamento.

Gli addetti alla squadra debbono avere la massima cura degli oggetti forniti dall'amministrazione rispondendone in base alle vigenti disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

Indumenti di lavoro

Il personale d'esercizio è tenuto ad indossare, durante il servizio, gli indumenti di lavoro regolamentari forniti dall'amministrazione ed a curarne la conservazione.

Deve altresì curare che sia sempre ben visibile il distintivo dell'A.N.A.S. che fregia gli indumenti in dotazione.

Art. 16.

Residenza in alloggi di servizio

Il personale addetto alla manutenzione ha diritto di utilizzare gli alloggi di servizio esistenti.

Il personale è tenuto a conservare tali alloggi in buono stato, insieme ai piazzali ed ai terreni annessi ed è responsabile dei deterioramenti e delle degradazioni che avvenissero per propria incuria.

L'amministrazione consegnerà gli alloggi nel normale stato di abitabilità, curando periodicamente il loro stato di conservazione.

In tali alloggi, oltre alla moglie, ai figli ed eventuali persone a carico, possono coabitare altre persone di famiglia (affini o parenti) previa autorizzazione del dirigente l'ufficio periferico.

Il diritto di fruire dell'alloggio di servizio si estingue con la cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di trasferimento ad altra sede il dipendente è tenuto a riconsegnare l'alloggio precedentemente occupato in buono stato e su semplice richiesta dell'amministrazione.

Art. 17.

Lavori fuori sede

In caso di particolare necessità od urgenza le squadre di manutenzione ed i conducenti di nucleo e di centro possono essere utilizzati anche al di fuori del territorio di competenza.

In tal caso ai singoli componenti verrà corrisposta la indennità di trasferta secondo le norme vigenti.

Art. 18.

Flessibilità dell'orario di lavoro

Ferme restando il numero di ore lavorative settimanali stabilite dalle norme vigenti, l'orario di lavoro della squadra e dei conducenti è stabilito dal dirigente l'ufficio periferico secondo un criterio di flessibilità adeguato alle esigenze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 19.

Inefficacia delle disposizioni in materia antecedenti e contrarie

Sono abrogate tutte le norme regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 866, e tutte quelle incompatibili con il presente decreto.

Art. 20.

In fase di prima applicazione le squadre di emergenza non potranno essere costituite se non successivamente alla costituzione ed alla entrata in funzione delle squadre manutentorie secondo il completo organico compartimentale.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

LEGGE 31 marzo 1982, n. 128.

Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno bandirà un concorso per titoli e colloquio per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.

Il concorso è riservato a coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, si troveranno in servizio non di ruolo con incarico di segretario comu-

nale reggente o supplente ed abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio anche non continuativo di almeno un anno negli ultimi tre anni.

E' richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella *C* aliegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Agli idonei del concorso sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa i posti vacanti al 30 giugno 1981 nonché la metà di quelli resisi vacanti successivamente.

Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, detratti i posti vacanti da attribuire con i concorsi, per titoli ed esami, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Si osservano, in quanto applicabili, e non derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 2.

Per una sola volta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i posti di segretario generale di seconda classe sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno a seguito di concorso per titoli e colloquio da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe seconda rimaste vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento bandito il 30 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Ai concorsi sono ammessi i segretari capo i quali alla data di pubblicazione del bando che indìce il concorso abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

La commissione giudicatrice dei concorsi è quella prevista dal terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente gli enti locali;

3) finanza locale e gestione finanziaria degli enti locali;

4) scienza e tecnica per l'organizzazione della pubblica amministrazione;

5) diritto penale libro 1; libro 2, titoli II e VII.

I candidati che conseguono una votazione di almeno sette decimi sono collocati nella graduatoria sulla base del punteggio riportato nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La validità della graduatoria cessa con il decorso del termine di sei mesi dalla sua approvazione.

I vincitori sono quindi ammessi ad un corso di aggiornamento professionale, della durata di 3 mesi, organizzato dal Ministero dell'interno a Roma con i fondi dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Al termine del corso i candidati sostengono una prova di carattere teorico-pratico, conseguendo una attestazione di profitto e quindi sono destinati alle sedi messe a concorso nell'ordine di graduatoria sulla base delle preferenze espresse.

La mancata assunzione in servizio nella sede assegnata entro il termine prefissato comporta rinuncia alla promozione.

Non si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la disciplina del procedimento e delle prove di esame si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate dall'articolo 12 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonché l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO-LEGGE 2 aprile 1982, n. **129.**

Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni della Calabria, della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, assume ogni iniziativa opportuna e necessaria per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

Ai fini dell'avvio dei lavori di ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle ordinanze, istruzioni e direttive, impartite dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, estendendo, con i necessari aggiornamenti, la loro efficacia ai comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta dello stesso Ministro e sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le funzioni attribuite al Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del precedente primo comma, cessano il 30 settembre 1982. Per la gestione stralcio, che ha termine il 31 dicembre 1982, si applica la disciplina di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57. Per la destinazione dei beni acquistati con i fondi del bilancio dello Stato, si applica l'articolo 2 del medesimo decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57. Per le speciali esigenze di servizio si applica l'articolo 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni.

Agli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dal terremoto di cui al precedente primo comma, individuati ai sensi del precedente secondo comma, si provvede con i principi ed i criteri di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni. A tal fine si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla medesima legge. Per i comuni già individuati in relazione al terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, gli interventi dovranno essere unitariamente considerati.

Art. 2.

A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in complessive lire 200 miliardi, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la cui dotazione verrà corrispondentemente reintegrata in sede di determinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1982, n. **130**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 362, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in sicurezza sociale e organizzazione sanitaria.

Scuola di specializzazione in sicurezza sociale e organizzazione sanitaria

Art. 363. — La scuola di specializzazione in sicurezza sociale e organizzazione sanitaria ha sede presso la cattedra di medicina sociale e conferisce il diploma di specialista in sicurezza sociale e organizzazione sanitaria.

Art. 364. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 365. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 366. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 367. — Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 368. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 369. — L'insegnamento verrà impartito per certe materie secondo moduli interdisciplinari e si articolerà in lezioni e in seminari di ricerca. Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

storia delle istituzioni sanitarie e previdenziali nel secolo XX;
medicina legale e della sicurezza sociale (biennale - 1° anno);
deontologia e legislazione sanitaria;
diritto della sicurezza sociale;
psicopatologia sociale;
sociologia medica delle devianze.

2° *Anno*:

medicina legale e della sicurezza sociale (2° anno);
medicina sociale e preventiva (insegnamento interdisciplinare sugli aspetti sociali delle situazioni patologiche di maggiore importanza) (triennale - 1° anno);
informatica ed epidemiologia (insegnamento interdisciplinare: elementi di statistica, statistica sanitaria, informatica sanitaria, epidemiologia generale e clinica, biometria).

3° *Anno*:

medicina sociale e preventiva (2° anno);
igiene sociale;
tossicologia industriale e medicina preventiva dei lavoratori;
economia sanitaria;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari (insegnamento interdisciplinare: indicatori di efficienza e di efficacia dei servizi, princìpi e metodiche di controllo delle prestazioni mediche e farmaceutiche, automazione dei servizi, personale paramedico) (biennale - 1° anno).

4° *Anno*:

medicina sociale e preventiva (3° anno);
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari (i servizi di prevenzione e riabilitazione nel piano fisico e mentale) (2° anno);
caratteristiche e competenze dell'U.S.L.;
organizzazione e competenze sanitarie e previdenziali nei Paesi della Comunità europea.

Art. 370. — La frequenza alle lezioni e ai seminari di ricerca è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Art. 371. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Dovranno altresì presentare un rendiconto scritto sulle loro ricerche seminariali.

Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in « sicurezza sociale e organizzazione sanitaria », gli interessati dovranno superare lo esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 372. — Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in sicurezza sociale e organizzazione sanitaria sono quelle previste dalle norme generali del presente statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1982
Registro n. 43 *Istruzione, foglio n.* 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1982, n. **131**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 12 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

1) diritto finanziario;
2) diritto degli enti locali;
3) storia costituzionale;
4) diritto regionale;
5) diritto delle Comunità europee;
6) dottrina dello Stato;
7) diritto sindacale;
8) diritto del pubblico impiego;
9) diritto penale commerciale;
10) diritto valutario;
11) contabilità di Stato;
12) diritto commerciale europeo;
13) diritto urbanistico;
14) diritto bancario;
15) diritto di famiglia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 288

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 marzo 1982.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per le acqueviti provenienti dagli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, numero 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto ministeriale;

Considerato che le autorità statunitensi hanno comunicato che l'organismo abilitato a rilasciare i suddetti certificati per le acqueviti prodotte negli Stati Uniti d'America è l'United States Department of the Treasury;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dall'United State Department of the Treasury sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti statunitensi ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che le acqueviti posseggono i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti e che non contengono alcool di sintesi;

attestazione, nel caso del whishy e del rum puro, che tali prodotti sono stati invecchiati almeno tre anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(1658)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 marzo 1982.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 3451 del 9 febbraio 1982 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 9 punti a decorrere dal 1° febbraio 1982;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 5 dicembre 1981;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1982, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri 350,52
addetti alla pulizia 328,90

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania - escluso Napoli - Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo):

portieri 301,30
addetti alle pulizie 282,90

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1982

Il Ministro: DI GIESI

(1734)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 febbraio 1982.

Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 5.000 « tipo 1971 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1971, n. 90600, con il quale vennero determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 5.000 « tipo 1971 »;

Decreta:

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 5.000 « tipo 1971 », autorizzato con il decreto ministeriale 15 maggio 1971, n. 90600, cesserà di avere corso legale a decorrere dal 1° dicembre 1982.

Successivamente alla data suddetta, il biglietto in parola potrà essere presentato per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1982
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 271

(1774)

DECRETO 15 febbraio 1982.

Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000, autorizzato con decreto ministeriale 27 giugno 1967, n. 16681.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1967, n. 16681, con il quale vennero determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 100.000;

Decreta:

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000, autorizzato con decreto ministeriale 27 giugno 1967, n. 16681, cesserà di avere corso legale a decorrere dal 1° dicembre 1982.

Successivamente alla suddetta data il biglietto in parola potrà essere presentato per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1982
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 140

(1760)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è sato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

L'apporto finanziario dello Stato previsto dall'articolo 35, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è aumentato di lire 600 miliardi.

Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi.

I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati, unitamente agli eventuali maggiori introiti indicati dall'articolo 35, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del programma per il quadriennio 1978-81, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi.

Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire *150 miliardi*.

La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti è disposta dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) secondo le procedure già fissate dal Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 3, *primo comma, lettera* b), *della legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457.

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere *a*) e *c*), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il quadriennio 1982-85 l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire *7.000 miliardi*, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi, i rientri e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettere *b*) e *c*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi allo stesso quadriennio 1982-85;

b) l'apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento è determinato in lire 500 miliardi.

Le regioni sono autorizzate a programmare con un unico provvedimento l'impegno dell'intera somma loro attribuita per il quadriennio 1982-1985.

Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai sensi *del sesto comma del presente articolo*, di cui all'articolo 13, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono comunque destinati al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica ed agli eventuali maggiori oneri connessi alla realizzazione dei medesimi od a nuovi programmi costruttivi.

Per il 1982 il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 600 miliardi.

Il Ministro del tesoro provvederà, a decorrere dall'anno 1983, a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), *dell'articolo* 1 *della legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457, *è autorizzato il limite di impegno di* 45 *miliardi per il* 1982, *di* 120 *miliardi per il* 1983, *di* 120 *miliardi per il* 1984 *e di* 115 *miliardi per il* 1985.

Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-1981 *il CER provvede, in sede di deliberazione di riparto dei fondi tra le regioni, a determinare gli obiettivi quantitativi e tipologici dei programmi di edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni dei costi.*

Eventuali fabbisogni finanziari richiesti per l'ampliamento o per la integrale realizzazione dei programmi devono essere imputati alle disponibilità previste per i bienni successivi.

All'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, primo comma, dopo il numero 6) è aggiunto:

« 7) i programmi di edilizia sovvenzionata devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di *localizzazione*.

I programmi di edilizia agevolata-convenzionata devono pervenire alla fase di inizio dei lavori, alla concessione del contributo ed alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di localizzazione ».

Art. 2.

Il CER ripartisce nel biennio 1982-1983 *tra i comuni ed i consorzi di comuni, appositamente costituiti nello ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso Comitato, la somma di lire* 1.400 *miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di programmi straordinari di edilizia abitativa, con le tipologie previste dalla legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457, *anche fuori dai piani di zona, purché in aree delimitate ai sensi dello articolo* 51 *della legge* 22 *ottobre* 1971, *n.* 865. *I comuni ed i consorzi di comuni di cui al presente comma possono utilizzare non oltre il venti per cento della somma loro assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare.*

Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, da parte dei comuni o consorzi interessati.

Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al trenta per cento può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

All'onere di cui al primo comma si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, dei quali 200 miliardi per il 1982 e, quanto a lire 900 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.

Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui al comma precedente, per la quota di 900 miliardi a carico del bilancio dello Stato, le disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi. In tal caso il Ministro del tesoro provvede con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, provvede, sulla base delle indicazioni del CER di cui al primo comma, alla concessione dei relativi mutui ai comuni beneficiari. La medesima sezione, in sede di somministrazione dei mutui, provvede all'erogazione anche dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti di cui al quarto ed al quinto comma che sono versati in apposito conto infruttifero intestato alla sezione stessa.

Un'aliquota pari al 30 per cento del programma da realizzare è riservata a coppie di nuova formazione e ad anziani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già superato il sessantesimo anno di età. Sono parificate ai coniugi le coppie che contraggono matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio.

IL CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire *1.400 miliardi* previsto per il biennio 1982-83. Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Il 40 per cento del finanziamento di cui al presente articolo è riservato ai territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, le regioni possono concedere ai soggetti da individuare con le modalità previste da tale disposizione contributi in conto capitale di ammontare pari rispettivamente al 40 per cento, al 35 per cento ed al 30 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, rispettivamente, per alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero. *Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari.*

All'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto capitale di cui al precedente comma si fa fronte, per il biennio 1982-83 con lo stanziamento di lire 440 miliardi. Per il 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 70 miliardi.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al *decimo* comma del presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 30 miliardi per l'anno 1982.

Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire *un milione* per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento ».

Per la realizzazione dei programmi di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art. 3.

Per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi, mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro.

I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad incrementare le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni possono affidare in concessione anche l'acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei.

Qualora i comuni beneficiari del finanziamento non lo utilizzino neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, entro un anno dalla data di concessione

del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al comma precedente mediante convenzione da stipulare con soggetti, riuniti anche in consorzio, incaricati dell'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata indicati rispettivamente dagli articoli 18 e 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In questa ipotesi la titolarità dei mutui e gli oneri di ammortamento permangono a carico dei comuni destinatari dei finanziamenti.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per l'impiego delle disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro dei lavori pubblici il termine di un anno decorre dalla data di comunicazione della delibera di ripartizione dei fondi. Il potere sostitutivo potrà essere esercitato, comunque, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 600 miliardi nel triennio 1982-84. Per il 1982 detto apporto è determinato in lire 100 miliardi.

Entro l'anno finanziario 1982 il CER è autorizzato alla individuazione dei comuni ed alla ripartizione fra gli stessi dell'intero stanziamento triennale di cui al precedente comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo non possono essere concessi ai comuni o consorzi di comuni che non risultino aver utilizzato neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, i fondi loro assegnati dalle regioni sul fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

A decorrere dall'anno 1985 la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata con la legge finanziaria ad integrare i finanziamenti di cui ai commi precedenti con mezzi prelevati dalle disponibilità dei conti correnti postali per concedere ai comuni di cui al primo comma del presente articolo mutui al tasso del 4 per cento.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione dei fondi, i comuni di cui al primo comma, individuano, con deliberazione del consiglio comunale, le aree da acquisire.

Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e di cui non è disposta l'acquisizione entro tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco dispone la occupazione d'urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire l'intervento.

I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziale delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo del messo comunale, nonché con affissione dell'avviso stesso all'albo del comune.

Le delibere comunali previste dal presente articolo sono soggette soltanto al controllo di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 4.

Il CER provvede a determinare, nell'ambito delle aree individuate ai sensi degli articoli 2 e 13 del presente decreto, i criteri per la realizzazione di programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, stabilendo la dimensione minima degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalità per assicurare la preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizia.

Il comitato esecutivo istituito nell'ambito del CER determina, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE, le modalità per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata *da affidarsi, anche a mezzo di concessione, a soggetti ritenuti idonei.*

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi da iscrivere per il biennio 1982-83 nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.

Per gli anni successivi al 1982 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 600 miliardi previsti per il biennio 1982-83.

Per la realizzazione dei programmi di sperimentazione di edilizia agevolata possono essere utilizzati finanziamenti quale contributo in conto capitale fino alla metà dell'importo annuale complessivo previsto ai sensi dei commi precedenti.

A ciascun programma costruttivo di sperimentazione di edilizia agevolata può essere assegnato solo un finanziamento non superiore *al quaranta per cento* della spesa necessaria per la realizzazione del programma medesimo.

La lettera *f)* dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:

« *f)* determina le quote, per un importo non superiore all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative *di ricerca, studi e sperimentazioni* nel settore dell'edilizia residenziale ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione. *All'atto*

di vendita è assimilato il contratto preliminare che sia stipulato a norma dell'articolo 1351 *del codice civile.* Contestualmente gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre la documentazione dei prescritti requisiti. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora assegnati o venduti, il termine di cui sopra decorre da tale data ».

Dopo la lettera *q*) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:

« *r*) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui *alla lettera* c) *dell'articoto* 2 ».

Dopo la lettera *e*) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:

« *f*) dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dei contributi per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti di credito. ».

L'articolo 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Fino alla data del 31 dicembre 1983 gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette. ».

Il termine iniziale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è differito al 1° gennaio 1984.

Dopo il primo comma dell'articolo 56 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'elevazione del limite massimo di costo di cui al comma precedente, si considerano anche gli impianti che siano soltanto parzialmente alimentati da fonti energetiche non tradizionali, secondo le modalità precisate con deliberazione del CER ».

Ai fini della predisposizione dei programmi quadriennali di cui all'articolo 3, lettera *a*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni comunicano al CER, almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio precedente, le località nelle quali esista documentata disponibilità di aree edificabili e la relativa superficie con la specificazione delle previsioni urbanistiche.

Il CER determina periodicamente la misura degli oneri iniziali a carico dei mutuatari di cui all'articolo 18 *della legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è sostituito dai seguenti:

« Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il CER, entro il trentesimo giorno successivo, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 9, n. 5, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nell'ambito della stessa regione.

Almeno il 50 per cento degli interventi è localizzato nei comuni che abbiano, mediante apposita dichiarazione da inviare alla regione ed al CER, attestato l'effettiva disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi medesimi. ».

Qualora le regioni nel termine fissato dal comitato esecutivo del CER non abbiano trasferito i fondi agli istituti autonomi per le case popolari, il relativo accredito diviene inefficace e l'istituto di credito che funge da tesoriere regionale è tenuto a restituire il relativo importo alla Cassa depositi e prestiti unitamente agli interessi maturati dandone comunicazione al CER.

In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4, lettera *h*), e 10, lettera *a*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il CER può provvedere a mettere a disposizione e ad erogare direttamente agli istituti autonomi per le case popolari i fondi necessari per l'attuazione dei programmi previsti dalla legge medesima.

Gli interessi maturati durante il periodo di giacenza degli accrediti di cui ai commi precedenti sono versati a cura delle tesorerie regionali alla Cassa depositi e prestiti.

Di tale versamento è data comunicazione al CER per gli effetti dell'articolo 13, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Tutti i limiti d'impegno residui al 31 *dicembre* 1981 *sui capitoli* 8226, 8236 *e* 8237 *per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti per la copertura della differenza tra il costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni in regime di concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e l'onere assunto dai mutuatari sono conservati nel conto residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo* 36 *del regio decreto* 18 *novembre* 1923, *n.* 2440, *e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il* 31 *dicembre* 1984 *e vengono iscritti in unico nuovo istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'articolo* 10 *della legge* 8 *agosto* 1977, *n.* 513, *nonché al finanziamento dei conguagli conseguenti all'aumento del costo del denaro in sede di approvazione dei contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano state ammesse ad agevolazione entro il* 31 *dicembre* 1981. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i fondi di cui al comma precedente è possibile ammettere a finanziamento anche le iniziative che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti organi degli istituti mutuanti entro il 31 *dicembre* 1980, *non hanno ottenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione per la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'articolo* 25 *del decreto-legge* 15 *dicembre* 1979, *n.* 629, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 15 *febbraio* 1980, *n.* 25. *A tali iniziative è applicabile l'articolo* 10 *della legge* 8 *agosto* 1977, *n.* 513. *Per la definizione dei relativi mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili i fondi di cui al comma precedente.*

Nel caso di mutui ai quali si applica la garanzia dello Stato alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, le ipoteche concesse a fronte dei finanziamenti sono validamente iscritte, in deroga al primo comma dell'articolo 2822 del codice civile, dopo la trascrizione della convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell'acquisizione a favore del comune delle aree oggetto della convenzione.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà. ».

I termini di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica già prorogati, con legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata e Campania.

Art. 5-*bis*.

Gli enti soggetti alle norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, sino al 1985, a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili annualmente di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del quaranta per cento.

Le disponibilità di cui al precedente comma sono destinate in misura non inferiore al cinquanta per cento all'acquisto o alla costruzione di immobili con destinazione prevalentemente abitativa e comunque non inferiore al settanta per cento.

Art. 5-*ter*.

Per il completamento di programmi di edilizia agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore, il comitato esecutivo del CER è autorizzato a concedere agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso dei cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, quarto comma, del presente decreto. Tale limite d'impegno di lire 10 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso.

Art. 5-*quater*.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie fruenti del contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori non siano stati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. In ogni caso sugli assegnatari degli alloggi non può gravare un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi destinatari di cui ai commi precedenti sugli interessi di preammortamento.

Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e le esenzioni previste per gli altri tipi di edilizia agevolata e convenzionata.

All'onere derivante dai maggiori contributi da concedere in virtù del presente articolo, si fa fronte con i limiti di impegno autorizzati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

Art. 6.

I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.

Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è richiesta l'approvazione regionale né alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.

Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:

a) *diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere* b), c) *e* d), *della legge 5 agosto 1978, n. 457;*

b) *da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;*

c) *da realizzare su aree comprese nei piani di zona.*

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino al 31 dicembre 1984.

Art. 7.

Fatte salve le norme di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicano le disposizioni dell'articolo 48 della legge medesima.

Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497:

a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;

c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.

Per gli interventi di cui al comma precedente, la istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Alle istanze previste dal presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 8 del presente decreto.

Art. 8.

Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme dello Stato, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione di edificare, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.

La domanda di concessione o quella di autorizzazione di cui all'articolo 7 del presente decreto deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi anche se i lavori o le opere da eseguire siano stati assentiti con le modalità di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data.

Le sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze di cui al primo comma del presente articolo e di cui al precedente articolo 7, qualora le opere assentite ai sensi delle disposizioni richiamate siano state eseguite e risultino in contrasto con norme di legge, di regolamenti edilizi, di strumenti urbanistici generali ovvero con i vincoli posti a tutela dei beni ambientali ed architettonici.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, primo comma, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima.

I comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. La domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, conforme al certificato previsto dal presente comma, si intende assentita qualora entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo quarto e quinto comma del presente articolo.

Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni.

In caso di mancato rilascio alle domande di concessione si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste.

Art. 9.

Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono *per realizzare la propria prima abitazione*, il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica.

Le caratteristiche delle abitazioni di cui al comma precedente devono rispondere ai requisiti dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la concessione è affidato al comune sulla base dello stato di famiglia.

La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non vi adempia, decade dal beneficio ed il comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto.

La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, non superiore al 10%, quota che viene determinata dalla regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e delle loro destinazione ed ubicazione ».

Art. 10.

Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che può essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.

Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che potrà essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni dalla scadenza di tale termine.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un provvedimento esecutivo di rilascio.

Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore, è condizione di procedibilità dell'istanza di cui al primo e secondo comma del presente articolo che la mora sia stata sanata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l'istanza di cui al precedente comma è proponibile da parte del conduttore, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio per morosità, solo se questa risulti sanata.

L'istanza del conduttore non è ammessa ove il provvedimento sia stato emesso in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui alle lettere *b*) e *d*) del quinto comma del successivo articolo 14. Il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della esecuzione, deve attestare sotto la propria responsabilità l'ammontare complessivo del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare.

Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte dichiarazioni dei redditi, all'istanza di nuova fissazione dell'esecuzione deve essere allegata analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare.

La mancanza delle attestazioni di cui sopra è causa di inammissibilità della istanza.

In caso di dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori nei cui confronti sia già stato emesso un provvedimento ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.

Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1982.

Art. 11.

Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 la istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non oltre venti giorni da tale data.

Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore ed all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.

Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore l'esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.

Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.

Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario.

Il pretore, nelle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 10, determina il giorno della esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.

Art. 12.

Qualora il giorno dell'esecuzione del provvedimento non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, e degli articoli 5, quarto comma, ultimo periodo, e 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, il locatore può chiederne la fissazione, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile.

Il pretore fissa l'esecuzione per una data non anteriore a sessanta giorni e non posteriore a centottanta giorni da quella di presentazione dell'istanza.

L'istanza di cui al primo comma del presente articolo deve essere previamente notificata al conduttore; ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo e i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, può presentare deduzioni scritte e produrre documenti.

Il pretore, acquisite le eventuali deduzioni e produzioni del conduttore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa con decreto la data dell'esecuzione, osservando i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo 11. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.

Art. 13.

Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di *venti mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, quelle di cui al presente articolo e quelle di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonché dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi cinque anni, del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli uffici giudiziari competenti, e del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi, del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni.

Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi precedenti è istituita una commissione con funzioni consultive *relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area.*

Tale commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati.

Ove l'area comprenda comuni appartenenti a più province, della commissione fanno parte oltreché i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP di dette province. Essa è presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova il maggior numero di abitanti dell'area.

Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni compresi nell'area affinché egli abbia concreti elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui trattate.

Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei comuni compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE.

Art. 14.

Nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 13 il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.

Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE può chiedere con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.

Nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale

alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione il quale potrà essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni dalla scadenza di tale termine. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo predetto, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso entro diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto un provvedimento esecutivo di rilascio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:

a) ove il provvedimento sia stato o venga emesso in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

b) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire *diciotto milioni. Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso;*

c) (*Soppressa*);

d) ove il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo per il quale sia dovuto un canone non superiore a quello determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore, le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano ove la mora sia stata o venga sanata entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Quelle di cui al terzo comma si applicano solo se la mora risulti sanata.

Nel caso previsto dalla lettera *d*) del quinto comma, ove il canone dovuto per l'immobile offerto dal locatore incida in misura superiore al venti per cento sul reddito complessivo del conduttore e dei componenti il suo nucleo familiare, il conduttore può chiedere al comune nel cui territorio si trova l'immobile l'integrazione del canone da corrispondersi direttamente al locatore. A tal fine il comune può utilizzare le somme di cui agli articoli 75 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed i proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

L'integrazione è corrisposta fin tanto che sussista la incidenza nella misura sopra indicata.

Il pretore, nelle ipotesi di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, sentita, quando sia stata costituita, la commissione di cui all'articolo 13 determina il giorno della esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.

Art. 15.

Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 *l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo articolo* 14, *l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e, se questo cade entro i trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non oltre trenta giorni da tale data.*

Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore e all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.

Il locatore e l'eventuale beneficiario che intendano opporsi alla fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione debbono assolvere con le modalità di cui al secondo comma all'onere della attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi.

In caso di attestazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.

Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore l'esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.

Il pretore, acquisite la prova dell'avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.

Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore e all'eventuale beneficiario.

Le istanze proposte ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663, e i provvedimenti che su di esse eventualmente siano stati emessi conservano la loro efficacia.

Art. 15-*bis*.

Le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) *e* c) *del primo comma dell'articolo* 67 *della legge* 27 *luglio* 1978, *n.* 392, *sono ulteriormente prorogate di due anni.*

Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b) *e* c) *del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, può essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:*

a) *non superiore al 100 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;*

b) *non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;*

c) *non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.*

Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, può essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 16.

(*Soppresso*)

Art. 17.

Gli enti e le società indicati dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con la indicazione della data di effettiva disponibilità.

Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dall'articolo 2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'articolo 59, numeri 1), 3), 4) e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione, *nonché a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione.*

Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi.

Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione.

Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere il pagamento della sanzione è il prefetto della provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilità non è stata tempestivamente resa nota.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 25 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dopo le parole « sulla necessità del locatore » sono inserite le parole « o sulla finita locazione ».

Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le parole « 20 per cento » e « 10 per cento » sono rispettivamente sostituite con le parole « 40 per cento » e « 20 per cento ».

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984.

Art. 18.

(*Soppresso*)

Art. 19.

(*Soppresso*)

Art. 20.

(*Soppresso*)

Art. 21.

(*Soppresso*)

Art. 21-*bis*.

Il CER è autorizzato, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 4 del presente decreto, ad attribuire al comune di Roma un finanziamento straordinario non superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici sociali della "Auspicio società cooperativa edilizia a responsabilità limitata", fissandone i criteri per l'erogazione.

Il comune di Roma provvede al recupero delle somme erogate nell'ambito delle procedure concorsuali aperte a carico della società di cui al primo comma.

Gli stabili costruiti e in corso di costruzione, di proprietà della società di cui al primo comma, in amministrazione straordinaria, sono ceduti dal commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a trattativa diretta, a due cooperative composte dai soci della società medesima, una relativa agli edifici in fase di avanzata costruzione e già abitati e l'altra relativa agli edifici comunque in costruzione e non abitati.

Il prezzo della cessione è determinato, tenuto anche conto dei versamenti effettuati dai soci della società di cui al primo comma e delle date di tali versamenti, e comunque con criteri equitativi, da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dalla cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato. Il prezzo della cessione è in parte regolato mediante accollo da parte delle cooperative concessionarie dei mutui attualmente in essere e assistiti da garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti.

Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette e di ogni agevolazione fiscale, la società di cui al primo comma del presente articolo è considerata, sin dalla sua costituzione, come ente cooperativo.

Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 5-bis *e* 6, *comma terzo, del decreto-legge* 30 *gennaio* 1979, *n.* 26, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 3 *aprile* 1979, *n.* 95.

Art. 21-*ter*.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982, *avvalendosi anche dei fondi dei conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la procedura di espropriazione, e per il completamento di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno.*

I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga all'articolo 19 *del decreto del Presidente della Repubblica* 19 *giugno* 1979, *n.* 421, *e sono garantiti dallo Stato.*

Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, *quarto comma, del decreto-legge* 29 *dicembre* 1977, *n.* 946, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 27 *febbraio* 1978, *n.* 43, *sono calcolati al netto dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al comune di Roma. Tali canoni devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.*

All'atto della concessione dei mutui il comune è tenuto a comunicare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e prestiti alle prescritte scadenze, insieme con le indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al terzo comma.

Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il tesoriere è tenuto a comunicare altresì all'ente mutuatario l'importo differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio.

La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione e di completamento degli edifici di cui al primo comma.

Il costo di acquisizione e di completamento è determinato in base alla somma della indennità di espropriazione degli immobili allo stato attuale e dei costi dei lavori di completamento comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento è commisurato alle tariffe adottate dal comune di Roma per la esecuzione di opere pubbliche e alle vigenti tariffe professionali.

Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza è regolato dalle disposizioni delle leggi 22 *ottobre* 1971, *n.* 865, *e* 3 *gennaio* 1978, *n.* 1.

L'indennità di espropriazione è fissata dall'ufficio tecnico del comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione. Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai pubblici incanti, l'indennità di espropriazione è equivalente al prezzo dell'ultima gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente.

Il comune di Roma è autorizzato a stipulare, con enti o con privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati da ultimare.

In considerazione della eccezionale urgenza nonché della peculiarità e complessità tecnica degli interventi, il comune stesso è autorizzato altresì ad affidare mediante concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento.

Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale per ogni contraente.

I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge 27 *luglio* 1978, *n.* 392, *e del terzo comma dell'articolo* 2 *del presente decreto.*

Art. 21-*quater*.

A valere sui fondi disponibili ai sensi dell'articolo 3, *primo comma, lettera* q), *della legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457, *per il quadriennio* 1982-85, *il CER è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo case popolari di Agrigento la somma di lire dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base del programma di trasferimento del rione Addolorata del comune di Agrigento, da cedere in proprietà nei limiti di una sola unità immobiliare ai sinistrati della frana di Agrigento del* 19 *luglio* 1966, *proprietari di immobili distrutti o dichiarati inagibili che hanno optato per le provvidenze previste dalla lettera* c) *del primo comma dell'articolo* 6 *della legge* 5 *giugno* 1974, *n.* 283.

Art. 21-*quinquies*.

Per le finalità previste dall'articolo 26 *della legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457, *e nel rispetto delle modalità ivi previste sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di cui al terzo comma dell'articolo* 4 *del presente decreto per il biennio* 1982-83. *Per il* 1982 *lo stanziamento è determinato in lire dieci miliardi.*

Art. 22.

All'onere di lire 495 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1736)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 1° aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1322,05	1322,05	1322,15	1322,05	1322 —	1322,05	1321,95	1322,05	1322,05	1322,05
Dollaro canadese	1077,70	1077,70	1076,50	1077,70	1077,90	1077,65	1077,20	1077,70	1077,70	1077,70
Marco germanico	549,13	549,13	549,30	549,13	549,30	549,10	548,93	549,13	549,13	549,10
Fiorino olandese	494,79	494,79	494,90	494,79	494,80	494,80	494,85	494,79	494,79	494,78
Franco belga	29,068	29,068	29,07	29,068	29,09	29,05	29,0670	29,068	29,068	29 —
Franco francese	210,91	210,91	211 —	210,91	210,65	210,90	210,05	210,91	210,91	210,90
Lira sterlina	2362,50	2362,50	2360 —	2362,50	2360 —	2362,50	2361,80	2362,50	2362,50	2362,60
Lira irlandese	1904 —	1904 —	1899 —	1904 —	1900 —	—	1900 —	1904 —	1904 —	—
Corona danese	160,95	160,95	161 —	160,95	160,75	160,90	161,05	160,95	160,95	160,95
Corona norvegese	216,67	216,67	216,50	216,67	216,50	216,65	216,05	216,67	216,67	216,65
Corona svedese	223,45	223,45	223,25	223,45	223,10	223,40	223,25	223,45	223,45	223,45
Franco svizzero	682,18	682,18	681,50	682,18	681,50	682,15	681,83	682,18	682,18	682,18
Scellino austriaco	78,32	78,32	78,15	78,32	78,20	78,30	78,10	78,32	78,32	78,38
Escudo portoghese	18,48	18,48	18,40	18,48	18,10	18,50	18,20	18,48	18,48	18,45
Peseta spagnola	12,375	12,375	12,36	12,375	12,35	12,35	12,3820	12,375	12,375	12,37
Yen giapponese	5,36	5,36	5,35	5,36	5,35	5,36	5,3590	5,36	5,36	5,35
E.C.U.	1316,62	1316,62	—	1316,62	—	—	1316,62	1316,62	1316,62	—

Media dei titoli del 1° aprile 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,850
» 5,50 % » » 1968-83	92,050
» 5,50 % » » 1969-84	83,575
» 6 % » » 1970-85	79,350
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	78,400
» 9 % » » 1975-90	76,100
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	76,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,950
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,750
» » » » 1- 5-1980/82	99,675
» » » » 1- 6-1980/82	99,750
» » » » 1- 7-1979/82	99,875
» » » » 1- 7-1980/82	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,700
» » » » 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	100,025
» » » » 1-10-1980/83	99,625
» » » » 1- 9-1981/83	99,675
» » » » 1-10-1981/83	99,550
» » » » 1- 3-1981/84	99,100
» » » » 1- 4-1981/84	99,675
» » » » 1- 6-1981/84	99,425
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,250
» » » 18 % 1- 7-1983	99,800
» » » 12 % 1-10-1983	90,575
» » » 12 % 1- 1-1984	89 —
» » » 12 % 1- 4-1984	88,050
» » » 12 % 1-10-1984	86,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1322 —
Dollaro canadese	1077,45
Marco germanico	549,030
Fiorino olandese	494,82
Franco belga	29,067
Franco francese	210,98
Lira sterlina	2362,2
Lira irlandese	1902 —
Corona danese	161 —
Corona norvegese	216,66
Corona svedese	223,35
Franco svizzero	682,005
Scellino austriaco	78,21
Escudo portoghese	18,34
Peseta spagnola	12,378
Yen giapponese	5,359
E.C.U.	1316,62

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nel comune di Pisa e frazioni.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1982, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Comune di Pisa e frazioni:

portabagagli: trentunesima classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 647.000 mensili.

(1681)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisica medica;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria:

architettura e composizione architettonica.

UNIVERSITÀ ABRUZZESE « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI

Facoltà di economia e commercio:

merceologia.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) teoria delle funzioni;
2) analisi superiore;
3) geofisica applicata.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA (VITERBO)

Facoltà di agraria:

economia e politica agraria.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1737)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario delle S.p.a. Cotonificio Rossi, Manifattura di Travesio, Rossisud e Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani.

Con decreto 31 marzo 1982 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Cotonificio Rossi, Manifattura di Travesio, Rossisud e Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani è stato nominato commissario, in sostituzione del rag. Orazio Signori, l'avv. Carlo Rinaldini, nato a Revere (Mantova) il 4 gennaio 1942.

(1764)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso pubblico per l'ammissione a corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima categoria dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, riguardante il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro datati 26 dicembre 1981, 28 dicembre 1981, 4 gennaio 1982 e 12 gennaio 1982, con i quali sono stati determinati i posti da mettere a concorso nell'anno 1982, per i singoli ruoli degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, nonché, tra i posti suddetti, quelli riservati al reclutamento mediante i corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, concernente la nuova normativa dei corsi per il reclutamento organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980;

Sentito il comitato direttivo della Scuola suddetta e tenendo conto, peraltro, che possono essere utilizzati soltanto i posti riservati con provvedimenti ammessi a registrazione alla data di emanazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la ammissione a distinti corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di:

A) Ottanta impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima categoria, raggruppamento « *a* », dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

B) Sessantasei impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale di Ministeri vari, così suddivisi:

Lavori pubblici	4
Lavoro	44
Marina mercantile	2
Pubblica istruzione . . .	13
Commercio con l'estero	3

C) Quattordici impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo degli ingegneri del Ministero dei lavori pubblici.

Il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nelle graduatorie di idoneità del concorso, ammessi ai corsi di preparazione è fissato come segue:

novantasei per il corso di preparazione per il reclutamento degli ottanta funzionari di cui all'art. 1, lettera *A*) (Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni);

settantanove per il corso di preparazione per il reclutamento dei sessantasei funzionari di cui all'art. 1, lettera *B*) (Ministeri vari);

diciassette per il corso di preparazione per il reclutamento dei quattordici funzionari di cui all'art. 1, lettera *C*) (ingegneri).

Art. 2.

Il concorso si articolerà in tre distinti procedimenti selettivi, con relative separate graduatorie.

Potranno esservi ammessi coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui al successivo art. 3, anche di quelli indicati nei seguenti tre commi, per ognuno dei suddetti procedimenti concorsuali.

Al concorso per il reclutamento di ottanta impiegati civili dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, di cui al precedente art. 1, lettera A), potranno essere ammessi i cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) muniti di diploma di laurea e di età non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente;

b) iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea, in regola con gli esami e di età non superiore agli anni ventiquattro;

c) impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti esclusivamente a qualifica funzionale o categoria o livello inferiore al settimo, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti, a prescindere dai limiti massimi di età in essi indicati;

d) i dipendenti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni appartenenti alla sesta categoria, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 9 e 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

Al concorso per il reclutamento di sessantasei impiegati civili di Ministeri vari, di cui al precedente art. 1, lettera B), potranno essere ammessi i cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) muniti di diploma di laurea e di età non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente;

b) iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea, in regola con gli esami e di età non superiore agli anni ventiquattro;

c) impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti esclusivamente a qualifica funzionale o categoria o livello inferiore al settimo, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti, a prescindere dai limiti massimi di età in essi indicati.

Al concorso per il reclutamento di quattordici ingegneri del Ministero dei lavori pubblici, di cui al precedente art. 1, lettera C), potranno essere ammessi i cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) muniti di diploma di laurea in ingegneria, e di età non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente;

b) iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in ingegneria, in regola con gli esami e di età non superiore ad anni ventiquattro;

c) impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo appartenenti esclusivamente a qualifica funzionale o categoria o livello inferiore al settimo, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti, a prescindere dai limiti massimi di età in essi indicati.

Art. 3.

I candidati, per essere ammessi al concorso, debbono essere in possesso, oltre a quelli del precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale ed accompagnata da una copia della stessa in carta libera, nonché corredata dall'eventuale documentazione di cui al successivo art. 6 dev'essere inviata al seguente indirizzo: Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex reggia - 81100 Caserta.

Le domande possono essere presentate a mano, ovvero spedite mediante raccomantata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al predetto recapito della Scuola.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della Scuola; nel secondo caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare uno solo, a pena di esclusione dal concorso, tra i tre gruppi di corsi sottocitati cui intende accedere:

A) Corso per il reclutamento di ottanta impiegati civili per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, settima categoria, raggruppamento *a*).

B) Corso di reclutamento di sessantasei impiegati civili per Ministeri vari, settima qualifica funzionale.

C) Corso per il reclutamento di quattordici ingegneri del ruolo della carriera direttiva tecnica del Ministero dei lavori pubblici, settima qualifica funzionale.

Art. 5.

Nella domanda di ammissione al concorso indicata nel precedente articolo, domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome (per le donne indicare quello da nubile), il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta), la data e il luogo di nascita, il domicilio nonché, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali, riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se impiegato civile dello Stato, la data di assunzione in servizio, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica o livello funzionale, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

7) l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti; in particolare:

a) i laureati dovranno indicare la media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti durante il corso di laurea, nonché il voto conseguito nell'esame di laurea stesso;

b) gli studenti universitari, oltre all'indicazione della media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti per il corso di laurea, dovranno far conoscere il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma d'istruzione secondaria superiore;

8) una terna di materie, scelte tra quelle elencate nel successivo art. 8 sulle quali intendono sostenere il colloquio;

9) limitatamente a coloro che faranno domanda per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovrà essere indicata la sede della Scuola, in ordine di preferenza, tra quelle di Caserta, Reggio Calabria e Bologna, presso la quale gradirebbero frequentare il corso di preparazione.

Nella domanda deve risultare, altresì, l'indicazione del recapito al quale il candidato desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte della Scuola con l'esatta indicazione del c.a.p. e possibilmente anche un recapito telefonico. Ogni eventuale variazione del recapito stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero dal competente funzionario della Scuola superiore della pubblica amministrazione, delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti e per coloro che si trovino alle armi, la firma può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

I laureati possono allegare alla domanda, qualora ne siano in possesso, un certificato rilasciato dalla competente università dal quale risulti la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Gli aspiranti non laureati possono produrre, qualora ne siano in possesso, un certificato dal quale risulti il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore ed un certificato universitario dal quale risulti espressamente:

1) il corso di laurea cui sono iscritti;

2) l'iscrizione all'ultimo anno di corso;

3) di aver superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedenti all'ultimo;

4) gli esami superati con l'indicazione del voto riportato in ciascuno.

I candidati potranno allegare alla domanda ogni altro certificato o titolo culturale che riterranno attinenti secondo le indicazioni espresse nel successivo art. 11.

I certificati anzidetti e tutti gli altri titoli che i candidati riterranno di dover presentare, dovranno essere prodotti con l'osservanza delle norme vigenti sull'imposta di bollo.

I candidati che abbiano partecipato a precedente analogo concorso e già inviato in quell'occasione la sopraindicata documentazione, hanno la facoltà di far riferimento nella nuova domanda alla documentazione stessa, procedendo, ove necessario, alle eventuali integrazioni.

Tutti i certificati e titoli di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, qualora non presentati con la domanda di ammissione, dovranno essere inviati dai candidati dopo il superamento della prova scritta, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

Art. 7.

Le commissioni giudicatrici del concorso saranno nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e verranno composte in base ai criteri contenuti nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980.

Art. 8.

Gli esami per l'ammissione ai corsi consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

Ai fini della prova scritta la commissione formulerà due quesiti o problemi a risposta sintetica per ognuna delle seguenti materie:

a) per l'accesso ai corsi per il reclutamento di ottanta funzionari nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e di sessantasei funzionari nei ruoli amministrativi dei Ministeri vari di cui al precedente art. 1:

diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
contabilità di Stato;
diritto privato;
diritto del lavoro;
economia politica;
scienza delle finanze;
statistica;
scienza dell'amministrazione;
sociologia;
storia contemporanea;
ragioneria generale e applicata;
storia delle dottrine politiche;

b) per l'accesso al corso per il reclutamento di quattordici funzionari del ruolo degli ingegneri del Ministero dei lavori pubblici:

scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni;
idraulica;
costruzioni idrauliche;
elettrotecnica;
impianti chimici;
costruzioni stradali e ferroviarie;
informatica;
statistica;
legislazione dei lavori;
analisi algebrica e calcolo infinitesimale.

I candidati dovranno rispondere, nel tempo stabilito dalle competenti commissioni, ad almeno sei quesiti o problemi, a scelta, tra quelli proposti.

Per l'accesso ai corsi di cui al secondo comma, lettera *a*), del presente articolo, dovrà, comunque, essere data risposta ad almeno un quesito di diritto amministrativo e ad almeno uno di economia politica.

Analogamente per l'accesso al corso di cui al secondo comma, lettera *b*), del presente articolo, dovrà essere data risposta ad almeno un quesito di scienza delle costruzioni e ad almeno uno di tecnica delle costruzioni.

A ciascuna risposta la commissione assegnerà un punteggio espresso in trentesimi. La prova scritta si intenderà superata, e sarà quindi consentito l'accesso al colloquio, quando il candidato abbia ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto per ciascuna risposta ed un punteggio medio non inferiore a ventuno.

Ai candidati che abbiano risposto positivamente ad altri quesiti, oltre il minimo richiesto, le commissioni assegneranno un punteggio aggiuntivo, sino al raggiungimento del totale massimo complessivo di trenta punti.

Il voto aggiuntivo viene attribuito sia in relazione al numero delle risposte positive, date in più rispetto al minimo, sia tenendo conto dell'ampiezza di conoscenze, preparazione ed interessi culturali dimostrati dal candidato in tutte le risposte fornite.

Per quanto concerne i titoli, le commissioni giudicatrici valuteranno soltanto quelli presentati dai concorrenti che avranno superato la prova scritta.

Art. 9.

Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso stesso, sono tenuti a presentarsi, muniti di penna e di un valido documento di riconoscimento, a pena di esclusione, a sostenere la prova scritta, *che si svolgerà il giorno* 18 *giugno* 1982 *alle ore* 8. *Per quanto riguarda la sede di svolgimento delle prove scritte, nonché per la conferma della data sopraindicata, sarà pubblicato apposito avviso nella* Gazzetta Ufficiale *del 24 maggio p.v.*

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà nelle località e alle date che saranno a tempo debito fissate dalla Scuola.

Almeno trenta giorni prima della data del colloquio, saranno esposti sugli albi delle quattro sedi della Scuola, gli elenchi degli ammessi con indicazione, per ciascuno, del punteggio riportato nella prova scritta, della data e della sede del colloquio.

Di tale pubblicazione verrà data notizia con avviso della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che ne facciano richiesta nella domanda e alleghino a tale scopo, apposita busta già affrancata ed intestata al loro indirizzo, verrà data comunicazione personale della data del colloquio.

Tale comunicazione è da intendersi sussidiaria a quella già prevista nei commi precedenti e, pertanto, la Scuola non assume alcuna responsabilità per ritardata ricezione della comunicazione stessa a causa di disguidi postali di qualsiasi natura.

Sempre durante il periodo dei trenta giorni antecedenti la data del colloquio, gli interessati possono rivolgersi nelle ore d'ufficio, personalmente o per telefono, per avere notizie e chiarimenti circa l'ammissione al colloquio, ad una delle seguenti sedi della Scuola:

Roma, lungotevere Thaon di Revel, 76, telefono 06/369941, int. 03, 06 e 91 oppure 06/3961244, int. 42;

Caserta, palazzo ex reggia, telefono 0823/326622;

Bologna, via IV Novembre, 5, telefono 051/276658;

Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele, 87, telefono 0965/48042.

I candidati devono presentarsi per il colloquio, a pena di decadenza, alla data pubblicata dalla Scuola.

Negli stessi elenchi, con le date del colloquio, sarà previsto un giorno di recupero per i candidati che, per cause di forza maggiore, non potessero presentarsi al colloquio alla data prestabilita.

A tale scopo i concorrenti interessati dovranno preoccuparsi di documentare tempestivamente e comunque non oltre la data del colloquio, la causa di forza maggiore, tenendo presente che qualora trattisi di causa imputabile a malattia, dovrà essere esibito apposito certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la natura dell'infermità e la dichiarazione espressa che l'infermità stessa non ha in ogni caso potuto consentire di sostenere il colloquio.

Il candidato che abbia tempestivamente prodotto la documentazione di cui ai precedenti commi, deve presentarsi, a pena di decadenza, e senza ulteriori comunicazioni e rinvii, alla nuova ed ultima data fissata.

Il colloquio riguarda:

per i partecipanti ai corsi di cui all'art. 1, lettera A) (Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni) e lettera B) (Ministeri vari), tre materie scelte tra quelle elencate nel precedente art. 8, lettera *a*) e indicate dal candidato stesso nella domanda di partecipazione al concorso;

per i partecipanti al corso di cui all'art. 1, lettera C) (ingegneri), tre materie scelte tra quelle elencate nel precedente art. 8, lettera *b*) e indicate dal candidato stesso nella domanda di partecipazione al concorso.

Per il colloquio, le commissioni giudicatrici dispongono di non più di trenta punti e il colloquio stesso s'intende superato dai candidati che abbiano riportato non meno di venti punti.

L'esito del colloquio verrà reso noto ai candidati al termine di ciascuna seduta, insieme al punteggio attribuito per i titoli.

Art. 11.

I candidati ammessi al colloquio, che non lo abbiano già fatto allorché hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso, sono tenuti a far pervenire, entro venti giorni dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i certificati di cui al precedente art. 6, primo e secondo comma, nonché i titoli eventualmente posseduti entro i termini previsti dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thaon de Revel, 76 - 00196 ROMA

I titoli suddetti, in regola con le vigenti disposizioni sulla imposta di bollo, devono risultare conseguiti entro e non oltre la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria di ammissione, oltre alle votazioni riportate al corso universitario, ogni altro titolo che attesti la frequenza di corsi di specializzazione e perfezionamento, la conoscenza delle lingue straniere, lo svolgimento di ricerche e studi attinenti alle materie d'esame di cui al precedente art. 8, le esperienze lavorative presso amministrazioni pubbliche e aziende private, l'idoneità conseguita in precedenti pubblici concorsi.

Qualora trattisi di pubblicazioni, possono essere prese in considerazione soltanto quelle già stampate o, in via eccezionale, testi dattiloscritti purché accompagnati da un certificato dello editore interessato che ne attesti la prossima pubblicazione.

Per gli aspiranti non laureati, la commissione valuta il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati dipendenti della pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato, in base all'apposita certificazione dalla quale si deve rilevare la durata e la qualità del servizio medesimo.

Nella valutazione dei titoli le commissioni giudicatrici dovranno adottare criteri che assicurino la parità di trattamento tra tutte le categorie di concorrenti.

A tal fine le commissioni disporranno di un massimo di dieci punti.

Art. 12.

La formazione delle graduatorie finali dei vincitori, una per ciascuno dei tre distinti procedimenti selettivi, risulterà dalla somma del punteggio medio attribuito nella prova scritta, del punteggio del colloquio e della valutazione dei titoli.

Coloro che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data del colloquio, eventuali titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni, ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio.

Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nel limite massimo dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

Le graduatorie dei vincitori saranno approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla settima categoria per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e alla settima qualifica funzionale per i Ministeri vari, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti studenti universitari che dovranno conseguire tale titolo di studio entro la fine del corso di preparazione.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori, una per ciascuno dei tre distinti procedimenti selettivi, verranno esposte agli albi delle quattro sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e di tale affissione verrà data notizia con comunicazione della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro il termine di trenta giorni dalla sopracitata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno, a pena di decadenza, presentare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, all'indirizzo della:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma

i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, tenendo conto del disposto della legge 3 giugno 1978, n. 288);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento relativo agli obblighi militari e, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti sia che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale aspira sia che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo devono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo suindicato, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni, il solo documento di cui alla lettera *f*), nonché una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

I certificati, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

Tutti i documenti, inoltre, devono essere presentati in conformità alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Qualora entro i trenta giorni successivi alla data di spedizione del plico raccomandato contenente i documenti, non pervenga all'interessato l'avviso di ricevimento da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, lo stesso deve darne immediata comunicazione alla Scuola, confermando nel contempo l'accettazione della partecipazione al corso.

Art. 14.

I corsi di preparazione per il reclutamento avranno la durata di nove mesi e si svolgeranno nelle seguenti sedi:

Caserta, Reggio Calabria e Bologna per il corso « poste e telecomunicazioni » (novantasei allievi);

Roma per il corso « Ministeri vari » (settantanove allievi) e per il corso « ingegneri dei lavori pubblici » (diciassette allievi).

I corsi stessi, a tempo pieno, si svolgeranno secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1980, citato nelle premesse.

Durante la frequenza del corso, agli allievi che non siano dipendenti civili dello Stato, verrà corrisposta in rate mensili, una borsa di studio di importo pari al settanta per cento dello stipendio e altri assegni continuativi spettanti agli impiegati civili di prima nomina, nella settima qualifca funzionale o categoria, esclusi gli emolumenti spettanti a titolo di competenze accessorie. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato, previe ritenute ai sensi di legge.

La borsa stessa verrà sospesa per gli allievi che non frequenteranno il corso con la regolare assiduità prescritta.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato competerà, per tutta la durata del corso, il trattamento economico relativo alla loro qualifica o categoria, quali impiegati considerati in servizio a tutti gli effetti presso le amministrazioni di appartenenza, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni, se più vantaggioso, con relativa integrazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 15.

Per quanto si riferisce allo svolgimento del corso di preparazione, agli esami di metà corso e di fine corso, alla scelta ed alla nomina presso le amministrazioni di cui al precedente art. 1, nonché tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando per ciò che attiene ai corsi di reclutamento, si fa richiamo al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 12 settembre 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1982

Il direttore: MACRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 160

ALLEGATO *A*

Schema di domanda (per esigenze di ordine meccanografico, si raccomanda di compilare la domanda di ammissione con scrittura dattilografica).

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex reggia - 81100 CASERTA.

. . . . sottoscritt . . .
Cognome (per le donne indicare quello da nubile)
. nat . . il . . .
Nome
a . . . (provincia di . . .)
domiciliat .
(via o piazza - c.a.p. - città - provincia)
chiede di essere ammess . . a partecipare al corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di . . . .
(il candidato deve indicare uno solo, a pena di esclusione, dei tre corsi di reclutamento cui intende essere ammesso, ossia se a quello per il reclutamento di:

A) Ottanta impiegati civili nei ruoli amministrativi della settima categoria, raggruppamento *a*), dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni; (art. 1, lettera *A*) del bando di concorso).

B) Sessantasei impiegati civili nei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale dei Ministeri vari (di cui all'art. 1, lettera *B*) del bando di concorso).

C) Quattordici impiegati civili nel ruolo degli ingegneri della settima qualifica funzionale del Ministero dei lavori pubblici (art. 1, lettera *C*) del bando di concorso,

indetto con decreto del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione in data 16 marzo 1982.

A tal fine dichiara:

(per i laureati) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . presso l'Università degli studi di . . . .;

(per i laureandi) di essere iscritto/a all'ultimo anno del corso di laurea in . . . . della facoltà di . . . . dell'Università degli studi di . . . . e di aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami relativi agli anni precedenti all'ultimo anno di corso;

(per i dipendenti della pubblica amministrazione) di appartenere alla . . qualifica funzionale (o categoria o livello) del . . . .
(indicare l'amministrazione di appartenenza)
e di prestare servizio presso . . . .

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino/a italiano/a;

(per i soli laureati) di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . .;
(indicare i motivi che danno diritto all'elevazione)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso negativo, indicarne i motivi);

di non aver riportate condanne penali e di non aver attualmente precedenti penali pendenti (in caso affermativo, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale: di aver riportate le seguenti condanne penali . . . .
(indicare la natura e gli estremi delle condanne penali)
e di aver attualmente pendenti i seguenti procedimenti penali . . . .);

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di aver riportato:

a) (per i laureati) la seguente media nelle votazioni degli esami sostenuti durante il corso di laurea in . . . . (la media va espressa in trentesimi), nonché il voto di . . . . nell'esame di laurea;

b) (per i laureandi) la seguente media nelle votazioni degli esami già sostenuti per il corso di laurea in . . . . (la media va espressa in trentesimi), nonché di aver conseguito il punteggio di . . . . (espresso in sessantesimi) nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (vedi articoli 6 e 11 del bando di concorso): . . . .;

(solo per chi fa domanda per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni) di scegliere, in ordine preferenziale, fra le sedi della Scuola superiore di Caserta, Reggio Calabria e Bologna, quella di . . . . presso la quale gradirebbe frequentare il corso di preparazione; che il recapito cui desidera che vengano inviate le comunicazioni relative al corso è il seguente . . . . telefono . . . . ., impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni del recapito stesso.

Chiede di sostenere il colloquio sulle seguenti tre materie tra quelle indicate all'art. 8:

1) . . . . ;
2) . . . . ;
3) . . . .

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, regolari nel bollo (se disponibili):

1) (per i laureati) diploma di laurea, con l'indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate (i candidati che

abbiano partecipato al precedente analogo concorso hanno la facoltà di fare riferimento alla documentazione allegata all'istanza allora inviata, salvo ove necessario le eventuali integrazioni);

2) (per i laureandi) certificato rilasciato il . dall'Università degli studi di . . . dal quale risulti la sua iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea in . . della facoltà di . . . . . . e che sono stati superati dallo scrivente tutti gli esami del predetto corso di laurea relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di corso (nel certificato devono risultare tutti gli esami superati con le relative votazioni);

3) i seguenti titoli culturali posseduti: . . . .

Allega infine, copia in carta libera della presente istanza, così come stabilito dall'art. 4 del bando di concorso.

Data, . . .

Firma .
(da autenticare da parte di una delle autorità indicate all'art. 5)

(1456)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 31 ottobre 1981, concernente il concorso a posti di assistente sanitario nel corrispondente ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1982, dove è scritto: «*diciassette posti*», leggasi «*sedici posti*».

(1771)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 12, IN CANTÙ

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Cantù

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente fisiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cantù (Como).

(244/S)

REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 15, IN GUSPINI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale presso l'ospedale «L. Crespellani» di S. Gavino Monreale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale presso l'ospedale «L. Crespellani» di S. Gavino Monreale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Guspini (Cagliari).

(243/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente radiologo;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Capri (Napoli).

(240/S)

OSPEDALI « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia presso lo stabilimento ospedaliero di Pantelleria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia presso lo stabilimento ospedaliero di Pantelleria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(241/S)

REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10, IN SORGONO

Concorso a quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « L. Crespellani » di Sorgono

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « L. Crespellani » di Sorgono.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Sorgono (Nuoro).

(242/S)

REGIONE LIGURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico presso le unità sanitarie locali n. 13 e n. 18.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 13:

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale presso gli ospedali civili di Genova;

un posto di aiuto medico oncologo presso gli ospedali civili di Genova.

Unità sanitaria locale n. 18:

un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale civile di Sestri-Levante.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria - settore medicina di base sul territorio in Genova.

(245/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 91 del 2 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero generale regionale Piemonte e R. Margherita, in Messina: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di idraulico, fuochista, addetto alle macchine lavanderia, lavandaia, elettricista, addetto al forno inceneritore, cucitrice e barellista.

Comunità montana feltrina - Unità sanitaria locale n. 4, *in Feltre*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia presso il Presidio ospedaliero - Stabilimento di Lamon, e a posti di assistente sociale e infermiere/a professionale presso l'ex Consorzio socio-sanitario del Feltrino - U.S.L. n. 4.

Associazione dei comuni del Canturino - Unità socio-sanitaria locale n. 12: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio manutenzione presso il dipendente presidio ospedaliero di Cantù.

Unità sanitaria locale n. 75, *in Acqui Terme*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a professionale.

Ospedale generale di zona « G. Capilupi », in Capri: Concorsi pubblici a posti di ostetrica e infermiere generico.

Azienda servizi municipalizzati del comune di Rieti: Concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820930)